

Pubblicato il 30/04/2018

N. 02885/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01991/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1991 del 2013, proposto da

Pasquale Vigliotta, rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Leone e Francesco Foggia, con domicilio eletto presso il loro studio in Napoli, via V. Mosca, n. 41 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Valle di Maddaloni, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Oreste Viola, con domicilio eletto presso lo studio legale degli avv.ti Ernesto Procaccini e Maurizio Falco in Napoli, corso Vittorio Emanuele, n. 670 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Maria Concetta Della Peruta, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Adinolfi, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Stefano Caserta in Napoli, via del Parco Margherita, n. 34 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

- “a) Della disposizione dirigenziale a firma del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Valle di Maddaloni prot. n. 514 del 28 gennaio 2013, notificata in data 30 gennaio 2013, con la quale si dispone di ridare efficacia all'ordinanza n. 5273 del 29.08.2011 e per l'effetto di ripristinare lo stato dei luoghi;
- b) Della disposizione dirigenziale a firma del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Valle di Maddaloni prot. n. 5273 del 29.08.2011, con la quale si intimava di procedere al ripristino dei luoghi mediante abbattimento o arretramento del muro di proprietà che si assumeva invasivo della strada comunale;
- c) Della nota prot. n. 7999 del 29.12.2010 emessa dal Comune di Valle di Maddaloni con la quale si portava a conoscenza del ricorrente la Relazione tecnica a firma del Perito Agrario D'Onofrio Fiorentino dalla quale risultava il presunto sconfinamento del muro di proprietà del ricorrente;
- d) nonché di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, collegato, connesso e conseguente se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente ed in particolare della Relazione redatta dal Perito Agrario D'Onofrio Fiorentino per conto del Comune di Valle di Maddaloni.”

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli artt. 65 e 66 c.p.a.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Valle di Maddaloni e di Maria Concetta Della Peruta;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 aprile 2018 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

CONSIDERATO che con il presente ricorso Pasquale Vigliotta ha chiesto l'annullamento: a) della disposizione dirigenziale prot. n. 514 del 28 gennaio 2013, notificata in data 30 gennaio 2013, con la quale il Comune di Valle di Maddaloni ha disposto l'efficacia dell'ordinanza n. 5273 del 29 agosto 2011 e,

per l'effetto, di ripristinare lo stato dei luoghi; *b*) della disposizione dirigenziale prot. n. 5273 del 29 agosto 2011, con la quale si intimava di procedere al ripristino dei luoghi mediante abbattimento del muro di recinzione ritenuto oggetto di sconfinamento secondo la perizia tecnica redatta dal Perito Agrario D'Onofrio Fiorentino; *c*) della nota prot. n. 7999 del 29 dicembre 2010, con cui il Comune di Valle di Maddaloni portava a conoscenza del ricorrente la citata perizia tecnica, nonché di tale perizia;

RITENUTO necessario, al fine del decidere, disporre una verifica e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 66 c.p.a., disporre quanto segue:

a) alla verifica provvederà il Direttore del Dipartimento di Ingegneria dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" con sede in Aversa (CE), con facoltà di delega;

b) i quesiti a cui il verificatore dovrà rispondere sono i seguenti: riferisca, previo esame degli atti di causa ed in particolare della perizia tecnica redatta dal Perito Agrario D'Onofrio Fiorentino, posta a fondamento dei provvedimenti impugnati, e previo sopralluogo *in loco* in contraddittorio con le parti (a tal fine convocate dal verificatore), che potranno nominare tecnici di fiducia sino alla data di inizio delle operazioni di verifica, in ordine a:

I) verifica del reale stato dei luoghi, da documentare anche mediante rilievi fotografici, e specificatamente dell'ubicazione del muro di recinzione realizzato da Pasquale Vigliotta in virtù della DIA prot. n. 4356 del 9 luglio 2009, al fine di chiarire se sia avvenuto o meno il contestato sconfinamento sulla pubblica strada e sulla proprietà di Maria Concetta Della Peruta;

II) verifica della natura della "strada comunale" in riferimento alla quale si contesta lo sconfinamento;

III) ogni altra informazione utile alla definizione del presente giudizio;

c) il verificatore dovrà provvedere in ordine a quanto sopra disposto mediante deposito della relazione conclusiva (che terrà conto anche delle eventuali osservazioni dei tecnici delle parti del giudizio), dei rilievi fotografici e di tutta la documentazione entro il 30 settembre 2018, secondo le modalità previste

dal processo amministrativo telematico, con possibilità di avvalersi dell'ausilio del "miniURP" attivato presso questo Tribunale;

d) fissa un anticipo sul compenso spettante al verificatore nella misura di € 500,00 (euro cinquecento/00), da porsi a carico di parte ricorrente, e dispone che la quota residua sarà liquidata dalla Sezione ad avvenuto espletamento dell'incarico, su specifica e documentata richiesta del verificatore, all'esito del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), dispone gli incumbenti istruttori nei sensi, nelle modalità e nei termini di cui in motivazione.

Rinvia la causa per il prosieguo all'udienza pubblica del 5 dicembre 2018.

Manda alla Segreteria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti e al Direttore del Dipartimento di Ingegneria dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" con sede in Aversa (dip.ingegneria@pec.unicampania.it).

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2018 con l'intervento dei magistrati:

Italo Caso, Presidente

Sergio Zeuli, Consigliere

Rosalba Giansante, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Rosalba Giansante

IL PRESIDENTE
Italo Caso

IL SEGRETARIO